

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE P.O.L.I. - ESENTE DIRITTI



10842.15

26 MAG. 2015

Fm + e.u.

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

licenziamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20694/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 10842

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Presidente - Ud. 04/03/2015
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20694-2012 proposto da:

**PA** C.F. **X**,  
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11,  
 presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, che lo  
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO  
 DI TEODORO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2015

**contro**

1043

**LI** S.R.L. P.I. **X**, in persona del  
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo

studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE, ANDREA DELL'OMARINO, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 237/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/03/2012 R.G.N. 695/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato MAGRINI SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto.

CASSAZIONE.NET

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 aprile 2012 la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da AP contro la s.p.a. LI ed intesa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 5 luglio 2007 per diverbio oltraggioso con un collega, con ricorso alle vie di fatto, in presenza della clientela.

Ad avviso della Corte l'attendibilità delle testimonianze, che avevano confermato i fatti di cui all'incolpazione, non poteva essere posta in dubbio per il solo fatto che i testi erano dipendenti dalla società datrice di lavoro. Il licenziamento poi era legittimo ai sensi degli artt. 271 e, 212, primo comma, e 221, terzo comma, del contratto collettivo nazionale di settore, che punivano la condotta del lavoratore contraria ai doveri civici ed il diverbio litigioso seguito da vie di fatto, nocivo al normale esercizio dell'attività aziendale.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il P mentre la s.p.a. LI resiste con controricorso. Memorie utrinque.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione sulla valutazione delle prove ed in particolare sull'attendibilità, quale teste, di un dipendente della società attualmente controricorrente, al quale si contrapporrebbe altro teste, cliente dell'esercizio commerciale. In particolare il ricorrente critica le "ragioni di scelta tra tutte le complessive risultanze del processo" ed il "percorso formativo del convincimento del collegio di merito, chiaramente lacunoso ed apodittico".

Col secondo motivo egli denuncia ancora vizi di motivazione nella valutazione delle prove ed al giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare espulsiva, analizzando ancora le deposizioni testimoniali e

*Federico Pontelli*

ricordando come la nozione di "giusta causa" di licenziamento richieda la detta valutazione di proporzionalità.

Quest'ultima censura viene sostanzialmente ripetuta nel terzo motivo di ricorso.

I tre motivi, da esaminare insieme per la connessione, non sono fondati.

Essi tendono infatti ad ottenere da questa Corte di legittimità nuovi apprezzamenti di fatto ed una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, che sono riservati ai giudici di merito, i quali hanno reso una motivazione completa e coerente circa la sussistenza del comportamento ingiurioso e aggressivo addebitato all'attuale ricorrente.

Quanto al giudizio di proporzionalità della sanzione, esso è motivato dalla Corte d'appello attraverso il riferimento a norme del contratto collettivo delle industrie del terziario e della distribuzione di servizi (art. 212, primo comma; 221, terzo comma e 271, quarto comma), senza esercizio della discrezionalità interpretativa richiesta dall'art. 2119 cod. civ.

Il quarto motivo è improcedibile poiché l'invocazione del detto contratto collettivo nazionale non è accompagnata dalla produzione dello stesso, richiesta dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., né dall'indicazione del luogo processuale in cui esso è stato acquisito agli atti.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento/00, oltre ad euro tremila/00 per compensi professionali, più accessori di legge.

Così deciso in Roma il 4 marzo 2015

Il Presidente ed estensore

*Edmundo Pelli*

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI

Depositato in Cancelleria



oggi, 26 MAG. 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI

*Virgilio Palaggi*